

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNE DI TAVENNA

OGGETTO: CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI CON LA SOCIETA' PARCO EOLICO TAVENNA s.r.l. PER LO STUDIO, LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAVENNA.

L'anno duemilaotto il giorno uno del mese di dicembre, dinanzi a me Dott. Mario Luigi PETRUCCI, Segretario Comunale del Comune di Tavenna, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell' articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 Agosto 2000, No. 267 sono comparsi i signori: =====

- ing. Marco MORRONE, nato a Rocourt (Belgio) il 17 settembre 1973 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tavenna, codice fiscale e partita IVA 00225310705, in forza della deliberazione della Giunta Comunale No. 103 del 17 settembre 2008 e in ottemperanza ed attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale No. 7 del 10 Aprile 2008, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente in prosieguo denominato "Comune"; =====

- sig. Gian Luigi MONTORSI, nato a Reggio Emilia il 28 Maggio 1964, in qualità di Amministratore Unico della società Parco Eolico Tavenna s.r.l., codice fiscale e partita IVA 02355690351, con sede legale in Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini n. 2, in

	seguito anche denominata "Società"; =====	
	I predetti intervenuti della cui identità personale e capacità giuridica io	
	Segretario rogante sono certo, rinunciano col mio consenso	
	all'assistenza dei testimoni, in conformità dell'Articolo 48 della legge	
	notarile e premettono: =====	
	<ul style="list-style-type: none"> • che con il decreto legislativo 387/2003 pubblicato sulla Gazzetta 	
	Ufficiale No. 25 del 31.01.2004 e ss.mm.ii. dichiara le opere per la	
	realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché	
	le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla	
	costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica	
	utilità ed indifferibili ed urgenti e assoggetta a costruzione e	
	l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica	
	alimentati da fonti rinnovabili ad una autorizzazione unica,	
	rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel	
	rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,	
	di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico che	
	costituisce ove occorra variante allo strumento	
	urbanistico;=====	
	<ul style="list-style-type: none"> • che lo stesso Comune ha condotto dei rapporti con la società 	
	Brulli Energia s.r.l., controllante della società Parco Eolico	
	Tavenna s.r.l., per la realizzazione ed esercizio di una centrale	
	per produzione di energia elettrica da fonte eolica; =====	
	<ul style="list-style-type: none"> • con deliberazione di Giunta comunale No. 103 del 17 settembre 	
	2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato definito lo schema di	
	convenzione al fine di regolamentare i rapporti tra =====	

	l'amministrazione comunale e la società proponente la	
	realizzazione ed il successivo esercizio di una centrale per la	
	produzione energia elettrica da fonte eolica; =====	
	• che la Società ha rappresentato all'Amministrazione Comunale	
	che la realizzazione del citato impianto eolico comporta	
	investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere	
	necessario trasferire in capo a terzi finanziatori la posizione	
	contrattuale relativa alla convenzione e che pertanto è opportuno	
	prevedere nel testo della convenzione una clausola che contempili	
	la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale	
	trasferimento dovrà essere preventivamente autorizzato	
	dall'Amministrazione Comunale e che non pregiudicherà in ogni	
	caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti	
	in forza della convenzione e che il terzo designato subentrerà alla	
	Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima	
	facenti capo nei confronti del Comune stesso; =====	
	• che la realizzazione di detto parco eolico interesserà aree, siano	
	esse di proprietà pubblica che privata, destinate attualmente nel	
	vigente strumento urbanistico a zone di uso agricolo (Zona	
	Omogenea E) e pertanto compatibili stante l'attuale legislazione	
	con l'insediamento di che trattasi e che il livello di rumorosità	
	dell'impianto eolico risulterà essere conforme ai limiti stabiliti dalle	
	vigenti normative (DPCM 1 Marzo 1991; Legge 26 Ottobre 1995	
	No. 447; DM Ambiente 10 Marzo 1998);=====	
	• che è opportuno procedere alla sottoscrizione della Convenzione	

	per dar modo alla Società "Parco Eolico Tavenna s.r.l.", società	
	controllata dalla Brulli Energia s.r.l., di effettuare ogni attività	
	preparatoria afferente alla realizzazione dell' impianto eolico in	
	oggetto e per la corretta impostazione del progetto esecutivo e	
	di ogni altra domanda da rivolgersi agli Enti interessati; =====	
	Volendosi ora formalizzare il rapporto attraverso la stipula di apposito	
	contratto che renda vincolanti i reciproci impegni, i predetti	
	comparenti (o convenuti), previa ratifica e conferma della narrativa	
	che precede, che dichiarano parte integrante sostanziale del	
	presente atto, convengono e stipulano quanto espresso:=====	
	Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	Con la presente Convenzione le parti intendono regolamentare i	
	propri rapporti presenti e futuri per la realizzazione ed il successivo	
	esercizio di una centrale per la produzione di energia elettrica da	
	fonte eolica, di potenza pari al massimo e maggiormente efficiente	
	utilizzo della risorsa eolica presente sul territorio Comunale, come da	
	progetto definitivo, comprensivo delle eventuali alternative, che la	
	società redigerà e sottometterà al Comune per approvazione	
	preventiva da ottenersi prima di inoltrare la richiesta di Autorizzazione	
	agli Enti competenti, ed in generale di tutte le relative opere	
	accessorie e di collegamento e le infrastrutture indispensabili alla	
	costruzione e al funzionamento di detto Parco Eolico. La	
	realizzazione e utilizzazione del Parco Eolico è considerata di	
	pubblico interesse e pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi	
	della Legge 9 Gennaio 1991 No. 10, nonché dal D.Lgs 29 Dicembre	

2003 No. 387.

Articolo 2 - TERMINI E DURATA DELLA CONVENZIONE

• La presente Convenzione è impegnativa per le parti al momento della sottoscrizione, avendo inteso le stesse regolare i propri rapporti presenti e futuri; =====

• La presente Convenzione avrà la durata di anni 30 (trenta), decorrenti dalla data della messa in esercizio del Parco Eolico;

Alla Società è riconosciuto il diritto alla proroga della durata della Convenzione di ulteriori periodi di anni 15 (quindici), da esercitarsi mediante invio di lettera raccomandata al Comune entro e non oltre 12 mesi prima della scadenza, a pena di decadenza dal diritto di cui al presente alinea. =====

Articolo 3 - OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

Ai fini della presente Convenzione, salvo ed impregiudicato il diritto di recesso di cui all'articolo 6: =====

(I) Fatti salvi gli obblighi del Comune ai sensi del successivo articolo 4, la Società si impegna a richiedere alle autorità competenti - in quanto non di esclusiva competenza di altri soggetti - il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione e gestione del Parco Eolico; =====

(II) La Società si impegna a comunicare al Comune la data di presentazione delle domande di autorizzazione presso gli Enti competenti e a tenere costantemente informato il Comune degli sviluppi dei relativi procedimenti autorizzativi pendenti con gli

	Enti diversi dal Comune;=====	
	(III) Subordinatamente al rilascio ed al perfezionamento dell'efficacia	
	sia dei permessi di costruire da parte del Comune	
	(conformemente all'art. 4(l)) che dell'autorizzazione unica alla	
	costruzione ed esercizio del Parco Eolico da parte della Regione	
	Molise ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale No.	
	1670 del 13 Dicembre 2004 (di seguito anche la "Deliberazione	
	1670") ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni, la	
	Società si impegna, a propria cura e spese, (A) ad iniziare i	
	lavori per la realizzazione del Parco Eolico - ivi comprese le	
	opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla sua	
	costruzione e funzionamento, conformemente a quanto disposto	
	dalla Deliberazione 1670 - entro i successivi 90 (novanta) giorni	
	dalla data di rilascio e dal perfezionamento dell'efficacia di detti	
	permessi di costruire e di detta autorizzazione unica e	
	comunque, a decorrere dall'ultimo atto di consenso, comunque	
	denominato, di qualsivoglia autorità o ente pubblico o privato,	
	concesso e necessario per dare avvio alla realizzazione del	
	Parco Eolico, (B) ad ultimare tali lavori entro i successivi 24	
	(ventiquattro) mesi, e (C) a mettere in esercizio il Parco Eolico	
	entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data del certificato di	
	ultimazione lavori consequenziale alla stipula e firma del	
	Regolamento di Esercizio con l'ente elettrico incaricato della	
	immissione dell'energia prodotta nella rete di trasmissione	
	nazionale; =====	

	(IV) Al verificarsi di caso fortuito, forza maggiore, <i>factum principis</i> ,	
	provvedimento giurisdizionale che importi la sospensione	
	dell'attività o di un impedimento oggettivo che ostacoli o ritardi	
	l'esecuzione dei lavori o la messa in esercizio dell'impianto, la	
	Società sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta al	
	Comune e avrà diritto di ottenere dal Comune ragionevole	
	proroga dei termini di cui al punto (III) che precede, nonché, se	
	necessario, estensione della durata della presente	
	Convenzione; =====	
	(V) Nel periodo intercorrente tra la stipula della presente	
	Convenzione e il termine previsto dall'Articolo 3.(III)(A) per	
	l'inizio dei lavori per la realizzazione del Parco Eolico, la Società	
	potrà operare sul sito su cui sorgerà il Parco Eolico anche	
	mediante l'installazione ed utilizzo degli anemometri necessari	
	alla rilevazione delle effettive caratteristiche anemologiche del	
	sito, nonché per ogni rilevazione scientifica e tecnica preliminare	
	per effettuare la valutazione dell'idoneità sotto il profilo	
	ambientale e dell'efficienza economica di detto progetto relativo	
	al Parco Eolico; =====	
	(VI) Nel rispetto della normativa vigente, la Società si impegna, per	
	la realizzazione e gestione del Parco Eolico, a parità di	
	condizioni economiche rispetto a terzi, ad assumere iniziative	
	che, in relazione alla costruzione di opere o prestazione di	
	servizi le cui entità e caratteristiche siano compatibili con la	
	specializzazione e capacità imprenditoriali della manodopera e	

	imprenditoria locale in possesso dei necessari requisiti di	
	onorabilità e tecnico-qualificativi, possano consentire	
	prioritariamente il coinvolgimento di detta manodopera ed	
	imprenditoria, provvedendo, se necessario e conveniente, alla	
	formazione e qualificazione professionale degli stessi;=====	
	(VII) La Società si impegna, come previsto dalla Deliberazione 1670,	
	se richiesta dal Comune, al ripristino dello stato dei luoghi a	
	seguito della dismissione dell'impianto eolico alla scadenza della	
	presente Convenzione e relativi rinnovi in base alle modalità	
	definite dalla Conferenza dei Servizi; =====	
	(VIII) Il Comune di Tavenna (CB) non interverrà negli accordi tra la	
	Società ed i proprietari dei terreni e/o di abitazioni rurali sparse	
	nell'Agro di Tavenna sui quali saranno realizzati gli impianti	
	eolici e i proprietari confinanti, dai quali la Società dovrà	
	acquisire i necessari diritti e atti di assenso nelle forme di legge,	
	impegnandosi il Comune a fare quanto di sua spettanza per	
	consentire la realizzazione del parco e le sue opere connesse	
	nel rispetto delle leggi vigenti;=====	
	(IX) Quanto alle aree - di proprietà di privati - interessate dalla	
	realizzazione del Parco Eolico, nel caso non si addivenga ad un	
	accordo diretto tra la Società e i privati proprietari dei terreni in	
	questione per la concessione dei diritti di superficie, di servitù di	
	passaggio o di servitù del cavidotto necessari alla realizzazione	
	e gestione del Parco Eolico, la società procederà a sue spese,	
	ai sensi di legge, alla espropriazione dei relativi terreni;	

	(X) La Società si impegna a versare il Canone previsto al successivo	
	Articolo 5. =====	
	Articolo 4 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE	
	Ai fini della presente Convenzione, salvo ed impregiudicato il diritto di	
	recesso di cui all'Articolo 6: =====	
	(I) Il Comune si impegna a rilasciare alla Società i permessi di	
	costruire ed in generale tutti i titoli abilitativi di sua competenza	
	eventualmente necessari per la realizzazione del Parco Eolico,	
	in conformità alle norme di legge (statali e regionali) e	
	regolamento e corredati di tutta la documentazione necessaria;	
	(II) Il Comune si impegna a collaborare con la Società definendo gli	
	indirizzi di localizzazione del Parco Eolico in relazione alle	
	proprie esigenze di tutela, salvaguardia e valorizzazione del	
	patrimonio paesaggistico, ambientale, rurale e storico –	
	culturale, nonché di tutela del centro abitato e dell'Area PIP	
	Piano Insediamenti Produttivi così come definita nel vigente	
	Piano di Fabbricazione; =====	
	(III) Il Comune si impegna a fornire tutta la collaborazione, supporto	
	ed assistenza, in conformità con la normativa applicabile, alla	
	Società in ordine a procedimenti e provvedimenti abilitativi	
	necessari per la realizzazione e gestione del Parco Eolico	
	laddove gli stessi spettino ad altre autorità amministrative;=====	
	(IV) Il Comune si obbliga a non rilasciare a favore di terzi, permessi	
	di costruire e/o autorizzazioni e/o concessioni nell'area di	
	insediamento del Parco Eolico e della relativa fascia di rispetto	

	individuate nel medesimo progetto, per la realizzazione di opere	
	che, per loro natura e tipologia, possano risultare in qualsivoglia	
	modo pregiudizievoli per la realizzazione e gestione del Parco	
	Eolico o comportare una riduzione della potenzialità produttiva	
	delle turbine installate dalla Società; ciò, sempre che le aree	
	individuate nel progetto non siano destinate ad insediamenti	
	civili o industriali nello Strumento Urbanistico Vigente;	
	(V) Il Comune si impegna a non compiere alcuna attività che possa	
	risultare di intralcio all'esecuzione dei lavori e delle opere	
	occorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione	
	ed al funzionamento del Parco Eolico, così come si asterrà dal	
	porre in essere fatti o atti che possano creare qualsivoglia	
	pregiudizio al Parco Eolico ovvero che ne riducano la	
	produzione e/o il normale uso ovvero ancora che diminuiscano	
	o rendano più scomodo l'esercizio dei diritti concessi alla	
	Società; =====	
	(VI) Al verificarsi di caso fortuito, forza maggiore, <i>factum principis</i> ,	
	provvedimento giurisdizionale che comporti la sospensione	
	dell'attività o di un impedimento oggettivo che ostacoli o ritardi	
	l'esecuzione dei lavori o la messa in esercizio dell'impianto, il	
	Comune si impegna a rilasciare idonea proroga della durata	
	della Convenzione ed ad estendere in misura ragionevole i	
	termini di cui al precedente Articolo 3.(III);	
	(VII) Previa sottomissione dei relativi progetti di dettaglio in	
	conformità alla legislazione e alla prassi vigente, il Comune si	

	impegna a costituire in favore della Società ogni diritto (reale e/o	
	obbligatorio) afferente la realizzazione, l'esercizio, la	
	manutenzione, la gestione ed il funzionamento del Parco Eolico,	
	ivi compresa la costituzione dei necessari diritti di superficie,	
	servitù di cavidotto, di accesso e di passaggio fino alla pubblica	
	via sulle aree di proprietà comunale con gli appositi mezzi	
	operativi durante la fase di costruzione, e con automezzi o	
	autocarri leggeri durante la fase di esercizio, nonché il diritto di	
	costruire su tali aree le strade e gli altri manufatti idonei	
	all'esercizio di detti diritti di cavidotto, di accesso e di passaggio,	
	essendo inteso che ove le aree interessate siano demaniali di	
	pertinenza comunale, il Comune si impegna a costituire i diritti	
	suddetti mediante il rilascio di idonee concessioni pubblicistiche	
	di identico contenuto; =====	
	(VIII) Il Comune consente sin d'ora alla Società di costituire	
	garanzie, anche reali, sui diritti nascenti dalla presente	
	Convenzione, in favore di terzi, ivi compresi eventuali	
	finanziatori della Società, ed ai terzi beneficiari delle suddette	
	garanzie consente sin d'ora di esercitare i diritti derivanti dalla	
	prestazione di tali garanzie, fermo restando il diritto del Comune	
	a percepire corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente	
	Convenzione; =====	
	(IX) Il Comune autorizza sin d'ora la cessione da parte della Società	
	a favore di terzi finanziatori della Società ovvero di altri soggetti,	
	dei propri diritti e obblighi nascenti dalla presente Convenzione,	

Articolo 5 - CORRISPETTIVO

1. Il canone annuo (il "Canone") che la Società corrisponderà al Comune per tutta la durata della presente Convenzione sarà pari al 10% (dieci per cento) del fatturato derivante dalla cessione e vendita dell'energia elettrica e dei relativi certificati verdi del parco eolico; tale somma non potrà comunque essere, e se lo sarà verrà conseguentemente rideterminata come tale, inferiore all'importo calcolato moltiplicando la potenza elettrica nominale installata del Parco Eolico, espressa in MW per l'importo unitario di € 20.000 (ventimila/00) per ogni MW di potenza elettrica nominale installato. L'importo unitario garantito di € 20.000,00 (ventimila/00) per ogni MW sarà rivalutato, secondo gli indici ISTAT, a partire dal quinto anno successivo alla data di messa in esercizio del parco eolico; =====
2. La Società si impegna altresì a versare a favore del Comune, entro 30 giorni dall'autorizzazione unica del Parco eolico da parte della Regione Molise, una somma "*una tantum*" dell'importo calcolato moltiplicando la potenza elettrica nominale autorizzata del Parco Eolico, espressa in MW per l'importo unitario di € 5.000 (cinquemila/00) per ogni MW di potenza elettrica nominale autorizzato, che il Comune potrà utilizzare a propria discrezione per la realizzazione di opere di pubblica utilità esclusivamente nel proprio territorio comunale; =====
3. La società si impegna altresì a versare a favore del Comune, entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione, una

		somma “una tantum” di € 6.000,00 (seimila/00); =====
	4.	Resta comunque inteso che il pagamento del Canone sarà
		sospeso in caso di sospensione dell'attività del Parco Eolico
		dipendente da caso fortuito, forza maggiore, <i>factum principis</i>
		provvedimento giurisdizionale che comporti la sospensione
		dell'attività o di un impedimento oggettivo che ostacoli la
		produzione di energia, per tutta la durata dell'evento. Si
		intendono casi di forza maggiore gli eventi non previsti e non
		prevedibili dalla Società e dipendenti da fatti naturali o di terzi,
		quali in via esemplificativa: catastrofi naturali, fulmini, incendi,
		inondazioni, esplosioni, guerre, rivoluzioni, sommosse, tumulti
		popolari, atti di terrorismo e atti di sabotaggio organizzato,
		nonché eventuali stati di emergenza o di calamità naturale
		decretati dall'autorità competente;
	5.	Il Canone dovuto al Comune sarà pagato in unica rata
		posticipata, entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di
		riferimento; =====
	6.	L'obbligo di corresponsione del Canone di cui alla presente
		Convenzione decorrerà dalla data della messa in esercizio del
		Parco Eolico; =====
	7.	Detto Canone si ritiene comprensivo della costituzione di ogni
		ulteriore diritto reale o obbligatorio sulle proprietà del Comune,
		anche a seguito di esproprio, afferente la realizzazione,
		l'esercizio, la manutenzione, la gestione e il funzionamento del
		Parco Eolico e delle relative opere accessorie e di =====

	collegamento, anche con riferimento alle strade di accesso	
	all'area dell'impianto, ivi compresa, sempre sulla proprietà del	
	Comune, la costituzione di diritti di servitù elettrica di cavidotto,	
	di accesso, di passaggio e di ogni altra servitù, onere o disagio,	
	che potrà essere arrecato dalla realizzazione, esercizio e	
	manutenzione del Parco Eolico. =====	
	Articolo 6 - RECESSO DALLA CONVENZIONE	
	1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente	
	Convenzione e di revocare la eventuale concessione in uso di	
	proprie aree alla Società anche prima del termine stabilito,	
	qualora esse vengano utilizzate dalla Società per una	
	destinazione diversa da quella convenuta. In tal caso si	
	applicherà la previsione di cui all'articolo 21 quinquies della	
	Legge 7 Agosto 1990, No. 241 e successive modificazioni ed	
	integrazioni; =====	
	2. La Società potrà recedere dalla presente Convenzione qualora,	
	a seguito delle rilevazioni anemometriche effettuate in	
	conformità al disposto del precedente Articolo 3.(V), dovesse	
	essere accertata da parte della Società la non idoneità, sotto il	
	profilo ambientale e dell'efficienza economica del Parco Eolico	
	del territorio individuato per il relativo insediamento. Le	
	condizioni minime che dovranno essere verificate in tale	
	circostanza, pena la facoltà di recesso da esercitarsi a cura	
	della Società per i motivi di cui al presente paragrafo, sono,	
	congiuntamente fra loro la velocità media del vento alla quota di	

	<p>Il Comune rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa</p>	
	<p>alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione e</p>	
	<p>alla successiva dismissione del Parco Eolico, nonché all'uso di</p>	
	<p>quanto costituisce oggetto della presente Convenzione e sarà tenuto</p>	
	<p>indenne dalla Società da qualsiasi richiesta di danni, avanzata nei</p>	
	<p>suoi confronti da terzi, in relazione alla realizzazione e gestione degli</p>	
	<p>impianti autorizzati. =====</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</p>	
	<p>Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le eventuali</p>	
	<p>controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione,</p>	
	<p>all'interpretazione, alla revoca ed alla validità della presente</p>	
	<p>Convenzione. In caso di mancato accordo, la soluzione di tali</p>	
	<p>controversie sarà demandata ad un Collegio Arbitrale composto da</p>	
	<p>tre membri. L'arbitrato avrà natura di arbitrato rituale e gli arbitri</p>	
	<p>saranno tenuti a decidere secondo diritto. La costituzione del Collegio</p>	
	<p>avverrà con le modalità stabilite dal codice di procedura civile. Sarà</p>	
	<p>competente per ogni controversia il foro di Larino (CB).=====</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 9 - NORME APPLICABILI</p>	
	<p>Per quanto non regolato dalla presente Convenzione, si richiamano</p>	
	<p>le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con</p>	
	<p>la natura del rapporto instaurato. =====</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 10 - DISPOSIZIONI FISCALI</p>	
	<p>Tutti gli oneri e le spese della presente scrittura sono a carico della</p>	
	<p>Società. Il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa e</p>	
	<p>le parti, essendo il corrispettivo soggetto ad IVA, ne chiedono la</p>	

registrazione a tassa fissa a sensi del DPR 26 Aprile 1986.

Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto
dattiloscritto da persona di mia fiducia su numero __ fogli resi legali,
di cui sono occupate facciate intere __ compresa la presente, che
viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà,
lo approvano e insieme a me lo sottoscrivono.

LA SOCIETA' "PARCO EOLICO TAVENNA s.r.l."

(sig. Gian Luigi MONTORSI – amministratore unico)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI

TAVENNA

(ing. Marco MORRONE)

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

(dott. Luigi Mario PETRUCCI)